



COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010 - Via E. Durio, 6 - Tel. 0163/55700 - E-mail: municipio@comune.civiasco.vc.it

E-mail certificata: comune.civiasco.vc@legalmail.it

C.F. 82000770022 - P.I. 00439580028

ORDINANZA n. 4/2018: divieto di vendita per asporto di bevande in bicchieri di vetro e in confezioni di vetro; divieto di consumo, su suolo pubblico, di bevande in contenitori di vetro.

IL SINDACO

Rilevato che l'abbandono di bottiglie e bicchieri al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, nei giorni di grande afflusso di visitatori e di pubbliche manifestazioni, soprattutto nelle ore notturne, crea, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

Visti i recenti incresciosi accadimenti quando cocci di vetro abbandonati sul suolo pubblico sono stati causa di gravi ferimenti di persone;

Considerato che le numerose fiere, mostre mercato e manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo che portano in città un rilevante numero di visitatori e che anche il semplice stazionare all'esterno dei pubblici esercizi di nutriti gruppi di persone, sono potenzialmente suscettibili di generare episodi di euforia collettiva che possono portare all'utilizzo dei contenitori di vetro quali oggetti contundenti o semplicemente a frantumare al suolo i contenitori stessi;

Ritenuto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visti l'art. 16 della Legge n. 3/2003; il D.Lgs. n. 267/2000; la Legge n. 833 del 23/12/1978; il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265; Lo Statuto Comunale che stabilisce per la violazione di Ordinanze del Sindaco una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 e € 500,00 e sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

A far tempo dal 20 luglio 2018 al 16 settembre 2018,

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, **è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro** da parte:
 - degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati anche in forma temporanea;
 - dei circoli privati;
 - delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - delle attività di commercio di prodotti alimentari **oltre le ore 20:00**;
 - degli operatori del commercio su area pubblica;
 - in genere di tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;

(Rimane, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.)

- sono consentiti la somministrazione e il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo:**
 - all'interno del locale;
 - sulle proprie pertinenze esterne private;
- gli operatori commerciali di cui sopra dovranno rendere noto al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.**
- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, **è vietato, sul suolo pubblico, il consumo di bevande in contenitori di vetro.**

Deroghe: durante le fiere e/o sagre il cui orario si protrae oltre le ore 20:00, sia gli espositori che i commercianti in sede fissa possono **vendere** i propri prodotti in contenitori di vetro, **purché gli stessi siano accuratamente confezionati in modo tale da impedirne l'immediato consumo.**

RAMMENTA

Che a norma del Decreto Legge del 20 febbraio 2015, n. 14 è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

DISPONE

Sanzioni:

la violazione dei punti 1., 2. e 3. della presente Ordinanza comporta una sanzione amministrativa conciliabile con il pagamento di € 100,00; in caso di recidiva, con nuova violazione commessa entro i dodici mesi da quella precedente, la sanzione amministrativa è elevata a € 200,00.

la violazione del punto 4. della presente Ordinanza comporta una sanzione amministrativa conciliabile con il pagamento di € 50,00; in caso di recidiva, con nuova violazione commessa entro i dodici mesi da quella precedente, la sanzione amministrativa è elevata a € 100,00.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Calzoni Davide.

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso gerarchico al Prefetto di Vercelli entro 30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza; ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199; è ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

Civiasco, li 20 luglio 2018

IL SINDACO
Davide Calzoni